

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c.

per la Prof.ssa Savino Maria nata a Grumo A. (BA) il 28/03/1971 C.F. SVNMRA71C68E223J giusta mandato in calce al presente atto ai sensi dell'art.83, III comma, c.p.c. e art.10 DPR 123/2011, rappresentata e difesa, in virtù dell'anzidetta procura, dall'Avv. Vito Lacoppola (c.f. LCP VTI 74T23A662S), ed elettivamente domiciliata in Bari al Corso Sonnino n.169 (e con numero di fax 080.5979099; indirizzo pec: lacoppola.vito974@avvocatibari.legalmail.it, cui inviare gli avvisi ex art. 134 c.p.c. novellato), espone quanto segue:

1) La ricorrente Savino Maria, nata a Grumo A. (BA) il 28/03/1971, è docente a Tempo Indeterminato di Scuola Primaria – Posto Comune, immessa in ruolo il 01/09/2015 ed è attualmente in servizio presso **ISTITUTO COMPRENSIVO I.C."S.G.BOSCO-MANZONI" TORITTO**

2) La stessa è stata assunta a tempo indeterminato in data 26/11/2015 (con decorrenza giuridica in data 01.09.2015) per effetto della legge 107/2015 nella fase "C" e sulla base del posto ricoperto nella Graduatoria ad Esaurimento (G.A.E.) della Provincia di Bari (doc. n. 1);

3) L'istante ha partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale su posto comune, in base alle prescrizioni previste dalla Legge 107/2015, dall'O.M. n. 241/2016 e dal CCNI sulla mobilità 08.04.2016 per ottenere la sede definitiva su una scuola ovvero in un "Ambito" territoriale ricomprendente più scuole sullo stesso Comune ovvero su Comuni diversi inseriti in tale "Ambito";

L'art.1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità di cui si discute, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la prima fase è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per

DEPOSITO
2016

l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

4) La Savino ha presentato la relativa istanza e, in considerazione delle proprie esperienze professionali didattiche formative e titoli di servizio, le sono stati attribuiti 24 punti di punteggio base e 6 punti di punteggio aggiuntivo per il Comune ricongiungimento familiare, secondo le tabelle annesse a tale norma (**docc. n. 2-3**);

5) In data 13/08/2016 il MIUR ha disposto l'assegnazione di sede in ambito nazionale e ciascun Ufficio scolastico periferico ha pubblicato il relativo Decreto con il Bollettino contenente i docenti assegnati al proprio territorio provinciale con i relativi punteggi attribuiti e che per la provincia di Bari riporta il Prot. n. 3899/1 del 29/07/2016;

6) Dall'esame di tale atto si evince che la ricorrente non risulta inclusa e per di più nell'assegnazione del 2° ambito richiesto, ossia Puglia Ambito 0005, si è visto superare, nonostante il suo punteggio base sia pari a 24 e quello relativo al comune inserito nell'ambito predetto risulta pari a 30, da vari docenti con punteggio inferiore al suo come desumibile dal decreto Prot. n. 3899/1 e bollettino dei Movimenti del 29/7/2016 pubblicato sul sito http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2016/07/UST-BA_bollettinoMovimenti29.07.2016.pdf;

7) Di contro la Savino ha ottenuto l'Ambito Marche 0009, peraltro non richiesto, con punti 24 (doc. n. 4),

8) In data 09/08/2016 il ricorrente, ritenendo di dover evidenziare tale anomalia e in considerazione dell'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico (A.S.) previsto al 01/9/2016, ha presentato il seguente "Richiesta di Tentativo di Conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007 per erronea assegnazione sede di destinazione (ambito) in esito a domanda di mobilità per A.S. 2016/2017", spiegando le seguenti motivazioni (doc. n. 5): "*La sottoscritta Savino Maria nata a Grumo A. (BA) il 28/03/1971 C.F. SVNMR71C68E223J docente a Tempo Indeterminato di Scuola Primaria – Posto Comune, immessa in ruolo il 01/09/2015,*

- Ha presentato regolare domanda di mobilità per l'A.S. 2016/17 chiedendo come assegnazione posto comune e ricevuto la lettera di notifica con la quale veniva riconosciuto un punteggio base di 24 più punti 6 per trasferimento per il comune/ambito di residenza

- Ha avuto assegnato l'ambito 009 Marche posto comune (scelta al 34 scelta)

- Ha preso visione dei bollettini ufficiali pubblicati in data 29 luglio 2016 e avendo constatato che altri docenti appartenenti a procedure di assegnazione appartenenti alla stessa fase, ma con punteggio inferiore, hanno avuto assegnato l'ambito richiesto dalla scrivente come seconda e terza scelta e successive.

- Nello specifico è dimostrato che alcune docenti l'hanno illegittimamente precedute, ossia nell'ambito Puglia 0005:

MUSCI Antonella con punti 22; IAFFALDANO Crescenza con punti 21; GERMINARIO Maria Silvana punti 18; IULA Teresa punti 15;

Nell'ambito Puglia 0004: ANDRISANI Loredana con punti 12; CASALINO Maria Raffaella con punti 18; ROBERTINO Maria con punti 18; PUZZIFERRI Giacomina con punti 21; PAPPALAEDI Maria Domenica con punti 21; PAGANO Armando con punti 21; MANCINI Nunziatina con punti 23; Colonna Rosa 15/7/1975 con punti 22

Anche tanti altri docenti assegnati all'Ambito 0007 e 0021

Tanto premesso, con la presente **CHIEDE** che venga disposta la rettifica in autotutela entro sette giorni, ovvero venga disposto il Tentativo di Conciliazione in oggetto entro lo stesso termine per l'immediata rettifica dell'ambito/sede assegnato.

Ove non riceva positivo riscontro a tale istanza, si vedrà costretta, suo malgrado, ad adire l'Autorità Giudiziaria competente.

Resta in attesa di sollecito riscontro e porge distinti saluti

Bari 09/08/2016

Maria Savino “

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo. Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti travolti da illegittimità relativa a: violazione di legge; incoerenza, e irrazionalità evidenti oltre che in considerazione della palese discriminazione con gli altri docenti che con minor merito e punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente.

Tanto perché l'esponente non è stata posta in grado di verificare la correttezza della procedura amministrativa in quanto allo stato non è dato conoscere le motivazioni di tali errori manifesti, eventuali precedenze espresse e la sussistenza dei requisiti per farle valere, illogicità, irrazionalità, metodo e/o l'algoritmo sulla cui base è stata svolta la procedura;

- Infatti l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con

punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, che prevede che la mobilità avvenga secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti;

- Il precitato art. 6 FASE C del CCNI sottoscritto in data 08.04.2016 prevede infatti testualmente che: "La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" e in base alla valutazione del punteggio attribuito secondo l'ALLEGATO 1 e D TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (cfr. http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml)

- ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

- "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."

Infatti l'istante si trova paradossalmente potenzialmente penalizzata anche rispetto ai docenti con punteggio inferiore al suo, hanno ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla FASE C dell'allegato 1 del CCNI dell'08.04.2016, spettante alla ricorrente.

Alla luce del mancato accoglimento dell'istanza sopra esposta per il silenzio ed inadempimento degli Uffici del MIUR, propone ricorso per i seguenti motivi

FATTO E DIRITTO

A. IN VIA PRELIMINARE

A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni.

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante ante stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti

docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di “diritto soggettivo” poiché concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia sulla disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a veder riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente revirement giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria.” (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l’Amministrazione ha individuato i requisiti per l’iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.”*

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all’inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice*

ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Per completezza, si allegano altre pronunce espresse in merito:

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014 “In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali”(Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414);
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 su regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento; e la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11 pronunciata nell'ambito del ricorso che aveva dato origine alla sentenza della sezione n. 5689 del 2009, dichiarativa del difetto di giurisdizione del TAR. In queste pronunce la Cassazione ripropone la sentenza n. 3399 del 2008 e che cioè “La giurisdizione amministrativa, invocata dagli attuali controricorrenti nel giudizio dinanzi al TAR Lazio, si applica – ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del

procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.”.

- Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 “In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)”;
- TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014 “Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano

all'assunzione";

- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".

↳ Premesso quanto sopra, occorre altresì precisare che, con il presente ricorso viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

A.2 Sulla competenza territoriale

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto Bari è la sede di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusto l'art. 413 co. 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Si cita a tal proposito la sentenza Cass. Civ.,-sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per "ufficio al quale il dipendente è addetto" deve intendersi "la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni" e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cass. Civ., sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

B. SUL FUMUS BONI IURIS

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell'art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuali, il

movimento sull'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 co. D. Lgs. 297/1994).

Nel caso di specie, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, contra legem e destituito di qual si voglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. 241/90; 2) è procedimentalmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è in re ipsa lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente dannoso della dignità e della personalità della Savino come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta in toto dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qual si voglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'iter procedimentale ex lege, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo della ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e non richiesta in via preferenziale, ma non indica nemmeno de relato la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che con minor punteggio hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato nel tentativo di conciliazione presentato

e sopra riportato.

Tanto in spregio alle norme D. L.vo 297/94, art. 462, contrattuali (CCNL e CCNI) e costituzionali.

Difatti la contrattazione collettiva deve avere il ruolo di maggior favore per il lavoratore non di restrizione dei diritti già garantiti dalla norma in modo generale e onnicomprensivi sulla mobilità intesa come trasferimento. Il CCNL Scuola prevede:

"ART.10 - MOBILITA' TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. I criteri e le modalità per attuare la **mobilità territoriale**, professionale e intercompartmentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

La discriminazione perpetrata, inoltre, è evidente se si considera che l'istante è risultata assegnataria di un ambito territoriale non richiesto tra gli ambiti indicati in via preferenziale in domanda, che sono stati invece assegnati a docenti con punteggio inferiore, in violazione dell'art. 6 FASE C del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016, ove prevede che: *"La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* e valutazione del punteggio attribuito secondo l'ALLEGATO I e D TABELLE di VALUTAZIONE DEI TITOLI.

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml

- 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI
- Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:
- FASE A
- Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-

potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

· Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

· Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

· Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

· Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

· gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

· Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. **La mobilità avverrà su istanza di parte** ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza** tra tutti gli ambiti territoriali. **L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza** ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel

caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

· FASE D

· Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

· Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

· Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30

ALLEGATO 1 – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

Non v'è chi non veda che l'ordinanza ministeriale sulla mobilità registrata al prot.n.0000241 dell'8.4.2016, in applicazione dell'art.6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art.2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo. Tanto in tutta evidenza della irragionevolezza e manifesta illogicità del risultato di tali movimenti per via **dell'esistenza di numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quelli della ricorrenti) che sono stati assegnati alla provincia di immissione in ruolo al termine delle operazioni di cui alla FASE C.**

Ne è derivato un illegittimo quanto paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dalla odierna ricorrente con priorità rispetto alla predetta.

Sulla base dell'esame del predetto bollettino, per il posto di interesse della odierna ricorrente si è potuto verificare che esistono vari candidati che hanno partecipato alla medesima Fase C (con punteggio inferiore a quello della ricorrente) che sono rimasti assegnati alla provincia di immissione in ruolo. I predetti candidati hanno illegittimamente e paradossalmente-ricevuto dall'Amministrazione, nell'ambito della medesima procedura di mobilità, un trattamento di maggior favore rispetto a quello riservato alla ricorrente essendo rimasti adibiti alla provincia di originaria immissione in ruolo e che in ogni caso riceveranno una sede ubicata in un ambito per cui è stata espressa la preferenza dal ricorrente con priorità rispetto a quello loro assegnato.

L'irragionevolezza della soluzione adottata -e la disparità di trattamento verificatasi- è evidente: in virtù del disposto della norma sopra richiamata, infatti se i ricorrenti non avessero presentato affatto domanda di mobilità, gli stessi avrebbero comunque partecipato alla procedura di mobilità (proprio perché

obbligatoria per gli assunti in fase C da graduatorie ad esaurimento) con punteggio pari a 0, sarebbero risultati, quindi, in esubero ed avrebbero conservato la sede di servizio nella provincia di Bari.

Ci si chiede, inoltre, come possa verificarsi la sussistenza di un esubero di candidati, rispetto ai posti disponibili, nell'ambito di una procedura di mobilità che ha riguardato esclusivamente i candidati già in servizio ed i posti assegnati ai predetti candidati già in servizio.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento impugnati ed il diritto dei ricorrenti di ottenere il medesimo trattamento riservato ai docenti risultati in esubero, ossia l'assegnazione alla provincia di immissione in ruolo e l'assegnazione di una sede, nell'ambito della predetta provincia, anche in soprannumero, secondo quanto previsto dal richiamato art.2, comma 4, del CCNI stipulato in data 15.6.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, ovvero comunque l'attribuzione di una differente sede di destinazione, in base al punteggio maturato ed alle preferenze espresse nelle domande di mobilità presentate, con parità di trattamento rispetto ai docenti risultati erroneamente in soprannumero.

È evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzato rispetto ai suindicati docenti con punteggio inferiore al suo come sopra denunciato; che pertanto l'ambito assegnato è il risultato di violazione delle norme di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante e al suo nucleo familiare.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dal lavoratore prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato il tentativo di conciliazione. Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. 241/90 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un

gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, in primis dell'art. 3 Cost. Ragonando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata – a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione – a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dal MIUR – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'ufficio, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'Ufficio Scolastico di Bari a concludere per il trasferimento del posto spettante al ricorrente. Dunque dovrà essere annullato per

eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1, 2 e 4 Cost., ma vedi anche artt. 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il pregiudizio grave ed irreparabile, che deriva dall'esecuzione del provvedimento impugnato, consiste nella impossibilità, per la ricorrente, di svolgere la propria attività lavorativa nel luogo di residenza abituale della sua famiglia, da cui discende altresì il grave pregiudizio morale, professionale, di immagine, per perdita di chances, esistenziale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di maggiore capacità nel proprio contesto ambientale.

Nel caso di specie, tali pregiudizi, per caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro, frustrano ogni diritto della ricorrente, nonché le sue ragionevoli aspettative di gratificazione professionale e personale.

Si è ampiamente dimostrato, invero, che la disposizione impugnata è illegittima sotto più profili, privandolo della possibilità di condurre la propria vita professionale; è certamente e direttamente lesiva dei diritti e degli interessi del ricorrente, nonché lesiva della dignità e della personalità della Savino come individuo e come lavoratrice.

La ricorrente vedeva la stabilizzazione del lavoro nella provincia dove risiede come il principale strumento per il suo definitivo e pieno inserimento nella società: avrebbe fatto valere la propria professionalità ed esperienza nell'attività cui sapeva di potersi dedicare in autonomia assoluta, ossia l'insegnamento perché si sarebbe sentito parte attiva del processo di formazione degli alunni, avrebbe sentito di partecipare direttamente alla crescita delle generazioni future, ove si consideri che il lavoro è motivo di autostima e di prestigio acquisito ai propri occhi ed a quelli degli altri, dei colleghi in primis con i quali ha insegnato lo scorso anno.

Il provvedimento in commento, nullo ed annullabile, ha privato, direttamente ed in concreto, la ricorrente di ogni diritto, interesse ed aspettativa riconosciuti meritevoli di tutela dal nostro ordinamento giuridico ed ha vanificato ogni legittima aspettativa ed ogni diritto della stessa, incidendo negativamente sulla sua sfera soggettiva, alterandone l'equilibrio psicofisico e ledendo gli interessi familiari e relazionali, connessi al rapporto di lavoro e non solo.

Come detto, del resto, il contratto di lavoro, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni, ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, incide sul fare reddituale dell'individuo, costituendo strumento per l'espressione e la realizzazione della sua personalità.

La frustrazione derivante da tale atto illegittimo ha inciso negativamente anche sulla sfera privata della ricorrente, ormai pervasa da un profondo stato di tristezza e scoramento morale, tanto che i problemi lavorativi sono l'unico argomento di conversazione in famiglia e totalizzano ogni pensiero della ricorrente, che vede venire meno ogni motivo di autostima.

Poiché il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (ex artt. 1 e 2 Cost.), in quanto a mezzo del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali, questo va tutelato immediatamente, in quanto il pericolo del ritardo nell'attuazione della tutela per via ordinaria, determina pregiudizi gravi ed irreparabili per il lavoratore.

Si denuncia, infine, la grave ed irreparabile lesione della dignità dell'insegnante Savino per violazione del diritto/principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., per adozione di provvedimento discriminatorio quale è il provvedimento impugnato.

Con riferimento ai presupposti per l'applicazione del provvedimento d'urgenza, deve evidenziarsi che il *fumus boni iuris* è dato pacificamente dall'esposizione dei fatti e dalla normativa fin qui richiamata, che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso.

C. PERICULUM IN MORA

Il motivo dell'urgenza deriva dalla necessità di avere un provvedimento prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, ossia il 01/09/2016.

Nel caso di specie sussiste l'urgenza perché solo quest'anno è prevista la mobilità

straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle cd. fasi B e C.

Difatti, poiché con il cd. piano straordinario di assunzioni il legislatore della Buona Scuola ha inteso coprire tutti i posti disponibili, per il futuro sarà impossibile ottenere il trasferimento nella sede spettante per oltre un triennio.

Se non vi fosse il vincolo triennale o fosse riconosciuto il merito, la ricorrente potrebbe ottenere fin da subito la sede richiesta.

Il *periculum in mora* si concretizza proprio nel concreto rischio di vedere risolutivamente privato tale diritto, se non viene riconosciuto la possibilità prima dell'avvio dell'A. S. non suscettibile di risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di denaro) e non tutelabile attraverso un giudizio di cognizione ordinario.

E' altamente probabile che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla ricorrente di ricevere il riconoscimento del giusto diritto di esprimere la scelta per il posto dovutole.

Si potrebbe richiamare in questa sede l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso *"il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa"* (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287). In ordine al *periculum in mora* appare evidente che l'eccessiva durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un danno grave ed irreparabile. Ed invero, a seguito del provvedimento, oggi impugnato, deriva per l'odierna ricorrente l'impossibilità di essere utilizzata nella sede spettante per l'anno scolastico prossimo ad iniziare.

Sempre ai fini del riconoscimento dell'esistenza del *periculum in mora*, si evidenzia che, tenuto conto delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che l'istante si troverebbe a sostenere a causa dell'illegittimo trasferimento di sede di lavoro nelle Marche, l'insegnante Savino con la misera retribuzione da docente di scuola primaria, una delle

più basse d'Europa, avrebbe condizioni di vita ai limiti della tollerabilità (**all.**).

Gli atti del MIUR sono inevitabilmente illegittimi e irragionevolmente adottati in violazione di legge, perché assunti in contrasto con la norma di rango primario, oltre che con i doveri di correttezza e buona fede e in spregio ai principi di imparzialità, libertà, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. Infatti preclude ai docenti immessi in ruolo di poter vivere dignitosamente e scegliere la sede dove meglio esplicare la propria attività

Quindi tali atti sono nulli, perché emessi con violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché con eccesso e sviamento di potere e in spregio ai principi di uguaglianza e non discriminazione oltre che di imparzialità, trasparenza e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e norme comunitarie.

La mobilità ha, dunque, decretato una disparità di trattamento tra soggetti che versano nelle medesime condizioni.

Infatti gli atti che derogano *in peius* la normativa che disciplina i movimenti dei docenti, creano una ingiustificata discriminazione, e tanto basta per disapplicare gli atti sopra richiamati.

Tanto premesso, l'insegnante Savino, come innanzi rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Bari, in funzione del Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c., ritenuta allo stato la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, Voglia, inaudita altera parte o previa fissazione con decreto di comparizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

a) in via preliminare sospendere *inaudita altera parte* l'efficacia del trasferimento del ricorrente nella sede dell'Ambito Marche 0009, anche in considerazione del fatto che i trasferimenti sono stati disposti in data 29/7/2016 e diverranno efficaci in data 1.9.2016, con un preavviso inidoneo a consentire al ricorrente, anche in virtù delle peculiari situazioni personali e familiari sopra descritte, la possibilità della presa di servizio presso la sede di destinazione (peraltro ad oggi ancora non comunicate allo stesso ricorrente);

b) ove non si sia provveduto *inaudita altera parte*, instaurato il contraddittorio, sospendere comunque l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi esposti nella premessa, con ordine giudiziale al Ministero resistente di riconsiderare la

posizione della ricorrente, sulla base degli stessi criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma del ricorrente presso le sedi di nomina in sede di immissione in ruolo e comunque utilizzazione dei ricorrenti presso la provincia di immissione in ruolo (Bari) nelle more della predetta verifica, così come previsto per il personale in soprannumero e successiva assegnazione a ciascuno degli stessi di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Bari, ovvero, in subordine, della regione Puglia o delle regioni limitrofe, ovvero in uno degli ambiti risultanti dalla domanda e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata da ciascun ricorrente;

c) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

d) Con vittoria di spese e compenso professionale maggiorato del rimborso forfetario del 15 %, oltre a CPA ed IVA per legge in favore dello scrivente legale che si dichiara anticipatario.

Istanza ex art.151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte dei ricorrenti, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (www.pugliausr.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Il ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro –pubblico impiego e che non è soggetta al contributo unificato.

Bari, la data del deposito

Avv. Vito Lacoppola



INDICE ATTI E DOCUMENTI

- a. Originale ricorso ex art.700 cpc, con allegato mandato allegato in calce;
- 1. Copia contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 28.11.2015;
- 2. Copia domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito;
- 3. Copia notifica della domanda con il punteggio riconosciuto dal MIUR;
- 4. Copia mail di notifica MIUR assegnazione ambito del 13.08.2016;
- 5. Copia istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola;
- 6. Copia Busta Paga MIUR della Savino – mese di giugno 2016;
- 7. Dichiarazione di stato di famiglia della ricorrente;
- 8. Copia estratto CCNI comparto scuola del 08.04.2016;
- 9. Copia estratto ordinanza MIUR n. 241/2016 sulla mobilità;

Con salvezza di esibizione di ulteriore documentazione.

Bari, la data di deposito

Avv. Vito Lacoppola



PROCURA ALLE LITI

Nella qualità in atti, a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, anche per le eventuali fasi cautelari, esecutive e relative opposizioni, conferendo le più ampie facoltà di legge, comprese quelle di rinunciare, transigere, conciliare, nominare e sostituire procuratori, chiamare terzi in causa, spiegare domanda riconvenzionale, riassumere il processo, esigere e quietanzare, con promessa di avere per fermo e rato il loro operato, nomino gli Avv.ti VITO LACOPPOLA e SABINA MISCIAGNA.

Eleggo domicilio, ad ogni effetto di legge, presso il loro studio in Bari al Corso Sidney Sonnino n. 169.

In ossequio alla legge n. 675 del 31.12.1996 ed al successivo decreto legislativo n. 196 del 2003 si informa che presso l'archivio dello studio sono raccolti dati che riguardano il cliente, utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al mandato. Con la firma del presente mandato si autorizza il professionista sopra indicato al trattamento di tutti i dati sensibili utili allo svolgimento della presente pratica.

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.

Bari,

Mario Sosino

E' autentica

Avv. Vito Lacoppola

Avv. Sabina Misciagna



Copia Conforme all'originale

Bari

~~5 SET/2016~~

Il Cancelliere

LUCIANA MIGLIARDI



Copia Conforme all'originale

Bari ~~25 SET 2019~~

Il Cancelliere

LUCIANA MGLIARDI